



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

RINNOVO CONSIGLIO CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO 2021-2026

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

(aggiornata al 16/11/2020)

Principali riferimenti normativi

- **Legge 29 dicembre 1993 n.580 e s.m.i.:** *“Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”.*
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219:** *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.*
- **Decreto direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2020:** *“Camere di Commercio: dati sulle attività economiche 2019”*, con il quale sono stati pubblicati i dati economici individuati dal decreto 4 agosto 2011, n. 155, art. 3, comma 5.
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n.155:** *“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.*
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n.156:** *“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.*
- **Circolari interpretative/pareri/indicazioni** del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere Nazionale.

Le novità introdotte con la riforma di cui al D. Lgs. 219/2016

RIPARTIZIONE DEI SEGGI art. 10 legge 580/1993

Tra le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, si prevede che il numero dei componenti del Consiglio sia determinato in base al numero delle imprese iscritte nel Registro delle imprese ovvero annotate nello stesso nel modo seguente:

- a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;
- b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.

Altre modifiche introdotte dal d. lgs. 219/2016 e dalla legge n. 172/2017 alla legge 580/1993:

- Compiti e funzioni delle Camere di Commercio;
- Gratuità degli incarichi degli organi (esclusi i revisori dei conti);
- Riduzione numero dei componenti della Giunta Camerale (7+Presidente, totale 8);
- Modalità costituzione del Consiglio (verifiche elenchi associati e criteri soglie minime associative);
- Rinnovo mandato degli Organi (per 2 volte);
- Soppressione della Consulta degli Ordini professionali.

Con il Decreto direttoriale 30 giugno 2020 si è disposta la pubblicazione dei dati forniti dalle Camere di commercio ai sensi del decreto 4 agosto 2011, n. 155, art. 3, comma 5, relativi ai parametri "numero delle imprese", "indice di occupazione", "valore aggiunto", "diritto annuale". I parametri per la ripartizione dei consiglieri tra i settori relativi alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno sono riportati nella tabella che segue (Delibera di Consiglio n. 11 del 29 ottobre 2020).

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2019	Indice di occupazione al 2017	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2017	Diritto Annuale Importo versato al 31/12/2019
Agricoltura	16.971	3,6	711.423,94	826.898,17
Artigianato	26.271	16,1	3.475.872,82	1.697.075,35
Industria	15.051	29,8	7.979.137,51	2.056.893,31
Commercio	26.981	14,3	3.150.792,75	1.983.843,79
Cooperative	837	2,9	486.172,07	86.913,34
Turismo	9.642	6,7	1.091.514,53	560.147,98
Trasporti e spedizioni	3.666	3,7	1.089.983,53	280.379,30
Credito	2.297	1,7	869.534,39	212.414,91
Assicurazioni	1.586	1,8	822.729,53	153.540,02
Servizi alle imprese	19.510	15,8	4.525.501,49	1.598.562,28
Altri settori	3.811	3,6	516.362,51	236.164,60
TOTALE	126.623	100	24.719.025,06	9.692.833,05

Il nuovo Consiglio camerale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno avrà quindi complessivamente 25 componenti, dei quali

- 22 in rappresentanza dei settori economici.
- 3 spettanti di diritto alle OO.SS. dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e dei liberi professionisti.

Relativamente alla ripartizione dei consiglieri, la legge prevede che:

1. venga effettuata secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei seguenti settori: agricoltura; artigianato; assicurazioni; commercio; credito; industria; servizi alle imprese; trasporti e spedizioni; turismo; altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione;
2. nella composizione del Consiglio debba essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
3. il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio sia pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio.

Nel formulare l'ipotesi di riparto è stato, in parte, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del già citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 155/2011, che stabilisce, ai commi 1 e 2, ai fini della determinazione del numero dei consiglieri, che le Camere di Commercio:

- possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo (rapporto tra il peso del settore e il quorum necessario per l'attribuzione di un consigliere), in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3;
- al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore Riunione di Giunta del 20.10.2020 - 4 delibera n. 146
- all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi;
- possono prevedere un'autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

L'ipotesi di ripartizione dei seggi, predisposta sulla base delle vigenti normative (Decreto ministeriale n. 155/2011) è il risultato dell'applicazione della seguente metodologia di calcolo:

- a) il numero teorico dei consiglieri attribuiti a ciascun settore – numero che viene espresso a tre decimali – è stato ottenuto utilizzando i dati ricavati dalla media dei 4 parametri indicati all'art. articolo 4, comma 3, del D.M. 155/2011 (Numero imprese e unità locali al 31/12/2019, Indice di occupazione al 2017, Valore aggiunto al 2017, Diritto annuale versato al 31/12/2019);
- b) il suddetto numero è stato calcolato in base al rapporto tra il peso del settore – costituito dalla media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri - e il quorum necessario per l'attribuzione di un consigliere (articolo 5, comma 1, del D.M. 155/2011), che è pari a 4,5;
- c) il numero teorico per ciascun settore non è stato arrotondato in automatico, in quanto la presenza di resti decimali determina una sommatoria dei seggi superiore a quelli disponibili;
- d) va considerato che un seggio alla cooperazione spetta di diritto (come previsto dall'art. 10, comma 2, legge 580/1993);
- e) per il settore "Trasporto e Spedizioni" così come per i settori "Credito" e "Assicurazioni" (che vengono accorpati per garantire la rappresentanza di entrambi in Consiglio) è stata stabilita, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, la soglia di 0,75;
- f) non è stato attribuito un seggio agli "Altri settori" in quanto si tratta di un insieme di attività diversificate e di cui è difficile individuare una rappresentanza di categoria omogenea e posto che tale seggio eccederebbe i 22 disponibili (dovendo per legge essere assicurato un seggio alla cooperazione);
- g) dopo l'assegnazione dei seggi pieni e dei seggi ai settori "Cooperative", "Trasporto e Spedizioni" e "Credito e Assicurazioni", i seggi residui sono stati attribuiti ai settori che presentano i resti decimali più elevati in ordine decrescente poiché in tal misura gli stessi settori esprimono rilevanza per l'economia provinciale.

ATTUALE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CCIAA DI TREVISO-BELLUNO 33 CONSIGLIERI (30+3)	
Settori	Seggi
Agricoltura	2
Artigianato	6
Industria	7
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Altri settori	0
Totale Consiglieri settori economici	30
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale Consiglieri	33

FUTURA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CCIAA DI TREVISO-BELLUNO 25 CONSIGLIERI (22+3)	
Settori	Seggi
Agricoltura	1
Artigianato	4
Industria	5
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Totale Consiglieri settori economici	22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale Consiglieri	25

(Delibera di Consiglio n. 11 del 29 ottobre 2020)

Le organizzazioni imprenditoriali

Definizione dei settori (**all. A, art. 2, comma 1, D.M. 155/2011**)

Individuazione delle imprese secondo il seguente schema:

SETTORI ECONOMICI	CLASSIFICAZIONE CODICI ATECO 2007 – per la corrispondenza tra codice alfabetico e codice numeric si rimanda al file “ATECO 2007 – Struttura”	IMPRESE
Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	non artigiane e non cooperative
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni	non artigiane e non cooperative
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli	non artigiane e non cooperative
Artigianato *	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	artigiane
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	cooperative
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	TUTTE (anche artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio	TUTTE (anche artigiane e cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 Attività di gestione dei fondi	TUTTE (anche artigiane e cooperative)
Servizi alle imprese	J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	TUTTE (anche artigiane e cooperative)

***Nota:** il settore dell'**artigianato** è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993 (art. 2, c. 2 D.M. 156/2011)

Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle organizzazioni imprenditoriali

Possono partecipare alla procedura le «organizzazioni imprenditoriali» dei territori provinciali di Treviso e Belluno che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali **di livello provinciale** aderenti ad organizzazioni nazionali **rappresentate nel CNEL**;
- organizzazioni imprenditoriali **operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni** prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire alla Camera di Commercio **entro lunedì 28 dicembre 2020 (entro le ore 12.00 in caso di consegna a mano) a pena di esclusione dal procedimento:**

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema **dell'Allegato A al DM 156/2011** (in formato cartaceo), con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale del legale rappresentante, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema **dell'Allegato B al DM 156/2011 firmata digitalmente** dal legale rappresentante contenente gli **elenchi delle imprese associate** (da depositare esclusivamente su supporto digitale). Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale.
- eventuale **dichiarazione di apparentamento** secondo lo schema dell'Allegato E al DM 156/2011 (in formato cartaceo), con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale dei legali rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono congiuntamente all'assegnazione dei seggi, allegando fotocopie semplici dei documenti di identità degli stessi.

Sulla **CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE** è necessario allegare idonea documentazione attestante la carica di legale rappresentante dell'organizzazione (verbale di nomina con indicazione della scadenza).

ATTENZIONE: il plico sigillato deve recare all'esterno

- **Intestazione e indirizzo del mittente;**
- **Indirizzo del destinatario CCIAA Treviso Belluno – Piazza Borsa 3b, 31100 TREVISO ovvero Piazza Santo Stefano 15-17, 32100 BELLUNO, in caso di consegna presso la sede secondaria di Belluno;**
- **La seguente dicitura: “Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno: Settore _____ - Termine 28/12/2020 (in caso di consegna a mano entro le ore 12.00) – NON APRIRE”.**

NB presentare un plico per ogni settore per cui si concorre.

Il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve pervenire:

- **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** (tramite Poste Italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti) entro il termine perentorio di **lunedì 28 dicembre 2020** all'indirizzo Camera di Commercio Treviso-Belluno – all'attenzione dell'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE – sede di Treviso, Piazza Borsa 3b, 31100 Treviso.
- Alternativamente, la documentazione può essere **consegnata a mano, dal 17 novembre 2020 al 28 dicembre 2020** con orario **9.00-12.00** entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 12.00 del 28 dicembre 2020** alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, sede di Treviso, Piazza Borsa 3b - 31100 Treviso, oppure sede di Belluno, Piazza Santo Stefano 15-17 - 32100 Belluno, che ne rilasceranno apposita ricevuta.

A tal proposito si rileva che **non fa fede la data di spedizione, bensì la data di ricezione**. Pertanto il corretto e tempestivo recapito della documentazione spedita rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile, ossia **entro lunedì 28 dicembre 2020 (entro le ore 12.00 in caso di consegna a mano)** (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

NON È CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

IN PARTICOLARE:

**Allegato A al D.M. n. 156/2011 – Informazioni sull'organizzazione imprenditoriale
(da presentarsi in forma cartacea)**

- 1) allegare **COPIA STATUTO** in corso di validità con l'indicazione della data di approvazione e **COPIA ATTO COSTITUTIVO** anche nazionale purché sia prevista la territorialità e tutte le **informazioni documentate in merito alla natura e alle finalità di tutela e promozione** degli interessi degli associati;
- 2) **informazioni in merito ad ampiezza e diffusione delle strutture operative** (si intendono i dati relativi alla sede provinciale, agli sportelli, ai recapiti per i quali è necessario indicare indirizzo e numero di telefono, giorni definiti e orari di apertura, personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività; allegare documentazione a supporto);
- 3) **informazioni in merito ai servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione** (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet, ecc; allegare documentazione a supporto);
- 4) **il numero imprese iscritte al 31 dicembre 2019** purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; tale quota non deve essere meramente simbolica, ma deve trattarsi di quota effettiva di adesione ed in linea con le quote riscosse dalle altre associazioni.
- 5) solo per le società in forma cooperativa, **il numero di soci delle società cooperative aderenti al 31 dicembre 2019**;
- 6) **il numero degli occupati nelle imprese al 31 dicembre 2019**, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti;
- 7) **l'attestazione** che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.

ULTERIORI INDICAZIONI SULL'ALLEGATO A

NUMERO DI IMPRESE

Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali **operanti** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui l'organizzazione partecipa alla procedura. (art. 1 c. 1 lett. f D.M. 156/2011).

Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa alla data del 31 dicembre 2019.

Nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione. Tale quota non deve essere meramente simbolica, ma deve trattarsi di quota effettiva di adesione ed in linea con le quote riscosse dalle altre associazioni.

(art. 2 c. 2 lett. b D.M. 156/2011)

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel Registro delle Imprese al 31/12/2019, mentre **non si possono utilizzare imprese prive di classificazione ATECO per le quali non è possibile verificare la corrispondenza al settore e nemmeno imprese per le quali è stata disposta la cancellazione dal registro Imprese esattamente il 31/12/2019.**

È necessario che le imprese risultino effettivamente iscritte alla data del 31/12/2019.

La quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie?

No. L'organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

NUMERO SOCI COOPERATIVE

Per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2019 (a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci).

(art. 9 c. 5 D.M. 156/2011 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

NUMERO DI OCCUPATI

Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione.
(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)

Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente):

- titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera
- familiari, coadiuvanti
- dipendenti

Tra i dipendenti sono **da ricomprendere** i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese:

- dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivi in cambio di una remunerazione e/o formazione.

Tra i dipendenti sono **da escludere**:

- soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari.

Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2019, pertanto: un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera; per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno.

Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità più vicina.
La medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part-time.

AVVERTENZA

Le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del concorso all'assegnazione dei seggi, le imprese iscritte al Registro delle Imprese e le unità locali iscritte al REA facenti capo all'intera circoscrizione territoriale (provincia di Treviso e provincia di Belluno), purché regolarmente aderenti alla medesima associazione. Le organizzazioni di categoria di una delle due province interessate potranno, quindi, utilizzare le imprese con sede nell'altra provincia purché effettivamente tali imprese ed unità locali abbiano il requisito di soci, cioè purché lo statuto consenta l'adesione anche a tali imprese.

Si evidenzia che, al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale nella circoscrizione nei territori di Belluno e di Treviso, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni.

IN PARTICOLARE:

Allegato B al D.M. n. 156/2011 – ELENCO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

L'allegato B deve contenere l'elenco delle imprese associate al 31 dicembre 2019 e deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà IN DUPLICE COPIA ENTRAMBE FIRMATE DIGITALMENTE dal legale rappresentante (si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale dei firmatari):

COPIA 1. **su supporto digitale** (CD, DVD, chiavetta USB) contenente il file elenco di tutte le imprese associate in **formato foglio elettronico (.xls)**.

COPIA 2. **su un ulteriore supporto digitale** contenente copia di tale elenco in **formato PDF/A (.pdf)**.

Gli elenchi sui supporti digitali possono essere consegnati/trasmessi **in una unica busta chiusa sigillata** recante la dicitura **"Allegato B"**. (>PROCEDURA CONSIGLIATA, totale 2 buste una interna all'altra).

oppure,

in subordine, i supporti digitali sono consegnati/trasmessi previa **crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica** resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia saranno fornite istruzioni dettagliate sui siti www.tb.camcom.gov.it alla voce "Rinnovo Consiglio camerale 2021-2026".

GLI ELENCHI DEVONO ESSERE REDATTI SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLE **"ISTRUZIONI E NOTE FASI PREPARATORIE"**:

n. progr.	CCIAA	Codice fiscale	denominazione e ragione sociale	Numero REA	Indirizzo	città	Codice ATECO
-----------	-------	----------------	---------------------------------	------------	-----------	-------	--------------

PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO ALLEGATO B È OBBLIGATORIO UTILIZZARE I FORMATI SOTTO INDICATI PER OGNI SINGOLA COLONNA/CELLA (si consiglia di impostare il formato celle corretto prima di iniziare la compilazione):

1. Nella prima cella di ogni riga va posto il numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale (1, 2, 3, ...).
Formato della prima colonna: numero.
2. Nella seconda cella di ogni riga va posta la sigla della provincia della Camera di commercio, cioè TV o BL.
Formato della seconda colonna: testo.
3. Nella terza cella di ogni riga va posto il codice fiscale (è il dato identificativo principale) di ciascuna impresa o unità locale. **ATTENZIONE: il formato di questa colonna deve essere formato testo:** se per errore il formato impostato fosse numerico, tutti i codici fiscali iniziati con la cifra "0", seppur digitati correttamente, perderebbero la cifra "0" iniziale e i campi riferiti all'impresa non potranno essere controllati.
4. Nella quarta cella di ogni riga va posta la denominazione e ragione sociale corretta dell'impresa o unità locale. **ATTENZIONE: il formato di questa colonna deve essere formato testo,** evitando di riportare caratteri interpretabili come delimitatori (in particolare il punto e virgola, cioè ";").
5. Nella quinta cella di ogni riga va posto il numero REA dell'impresa o unità locale (utile specialmente in questo secondo caso); se non è presente, immettere il valore "0".
Formato della quinta colonna: numero.
6. Nella sesta cella di ogni riga va posto l'indirizzo dell'impresa o unità locale.
Formato della sesta colonna: testo. (NON riportare delimitatore ";")
7. Nella settima cella di ogni riga va posto il Comune dell'impresa o unità locale.
Formato della settima colonna: testo.
8. Nell'ottava cella di ogni riga va posto il codice ATECO 2007 dell'impresa o unità locale; se l'impresa ha attività promiscua (più codici ATECO), porre un codice ATECO compatibile con il settore economico per cui si concorre.
Formato dell'ottava colonna: testo.

Quando l'elenco è stato compilato in ogni sua parte, si può procedere alla preparazione dei due file da presentare alla Camera di Commercio.

PICCOLE IMPRESE

All'interno del Consiglio, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata **una rappresentanza autonoma per le piccole imprese (Legge 580/1993 art. 10 c. 5)**. Si intendono **piccole imprese**

- per il settore dell'**industria**, le imprese che hanno **meno di 50 occupati**
- per il settore del **commercio** le imprese iscritte nella sezione speciale dei **piccoli imprenditori** del registro delle imprese
- per il settore dell'**agricoltura**, i **coltivatori diretti**, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

(D.M. 156/2011 art. 1 c. 1 lett. I).

Nel caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare - nei settori **INDUSTRIA, COMMERCIO, AGRICOLTURA** - alla ripartizione dei seggi riservati alle piccole imprese, dovrà presentare:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all' "**ALLEGATO A) - C ON PICCOLE IMPRESE**", fornendo le relative notizie e dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate (indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese);
- l'elenco di tutte le imprese associate comprese le piccole imprese redatto secondo lo schema "**ALLEGATO B**" ed un ulteriore elenco riportante le sole piccole imprese utilizzando il modello "**ALLEGATO B – PICCOLE IMPRESE**" (in totale quindi **due elenchi**, uno complessivo e uno per le piccole imprese). Entrambi gli elenchi andranno redatti secondo le modalità di cui sopra ed inseriti su un supporto digitale nel formato foglio elettronico e su un ulteriore supporto digitale nel formato PDF/A. **(TOTALE 4 SUPPORTI DIGITALI FIRMATI DIGITALMENTE)**.

Partecipazione per più settori

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore

L'organizzazione deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro imprese (non necessariamente il codice principale).

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori

In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore (DM 156/2011 art. 2, c.5) **(pliche separate)**.

In ogni caso **l'impresa associata va conteggiata in un unico settore: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (divieto di duplicazioni)** (DM 156/2011 art. 2, c.5).

Deve presentare la **modulistica** (Allegato A, Allegato B) **distintamente** per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) *(pliche separate)*.

Duplicazioni Di Imprese

Imprese che svolgono più attività

Divieto di duplicazione all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio).

(DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Imprese iscritte a più associazioni

Duplicazione ammessa. Vengono considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

La predetta disposizione consente, quindi, a due associazioni diverse di fare riferimento a una medesima impresa ai fini della rappresentatività, purché si tratti di:

- **impresa regolarmente iscritta ad entrambe**
- **che abbia pagato distintamente ad entrambe la quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio.**

Imprese iscritte a più associazioni apparentate

Duplicazione ammessa come nel caso precedente.

Tuttavia **non** possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a **diversi livelli organizzativi della medesima struttura**: un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta ***(Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).***

ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

Settore Artigianato

Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori

- Credito (settori ATECO K64, K661)
- Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)
- Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)
- Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)
- Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'artigianato.
(DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori sopra indicati **non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione** *(DM 155/2011 art. 4 c. 1).*

**Procedura e modalità di presentazione delle domande
da parte delle organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori
(Allegati C e D al D.M. n. 156/2011)**

Anche le **organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori** operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'Avviso, fanno pervenire, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, alla Camera di Commercio **entro lunedì 28 dicembre 2020 (entro le ore 12.00 in caso di consegna a mano) a pena di esclusione dal procedimento** le seguenti informazioni:

- **Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta** secondo lo schema di cui **all'Allegato C al DM 156/2011** (allegare documentazione a supporto), in formato cartaceo, con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale del legale rappresentante, allegando fotocopia semplice di **un documento di identità del legale rappresentante**;
- **Elenco iscritti al 31/12/2019** (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui **all'Allegato D al DM 156/2011** e presentato su apposito supporto digitale **firmato digitalmente** dal legale rappresentante (da depositare esclusivamente su supporto digitale). Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale.
- **Eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all'Allegato E al DM 156/2011**, (in formato cartaceo), con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale dei legali rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono congiuntamente all'assegnazione dei seggi, allegando fotocopie semplici dei documenti di identità degli stessi.

Sulla **CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE** è necessario allegare idonea documentazione attestante la carica di legale rappresentante dell'organizzazione (**verbale di nomina con indicazione della scadenza**).

ATTENZIONE: il plico sigillato deve recare all'esterno

- **Intestazione e indirizzo del mittente;**
- **Indirizzo del destinatario CCIAA Treviso Belluno – Piazza Borsa 3b, 31100 TREVISO ovvero Piazza Santo Stefano 15-17, 32100 BELLUNO, in caso di consegna presso la sede secondaria di Belluno;**
- **La seguente dicitura: “Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno: Settore _____ - Termine 28/12/2020 (in caso di consegna a mano entro le ore 12.00) – NON APRIRE”.**

NB presentare un plico per ogni settore per cui si concorre.

Il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve pervenire:

- **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** (tramite Poste Italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti) entro il termine perentorio di **lunedì 28 dicembre 2020** all'indirizzo Camera di Commercio Treviso-Belluno – all'attenzione dell'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE – sede di Treviso, Piazza Borsa 3b, 31100 Treviso.
- Alternativamente, la documentazione può essere **consegnata a mano, dal 17 novembre 2020 al 28 dicembre 2020** con orario **9.00-12.00** entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 12.00 del 28 dicembre 2020** alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, sede di Treviso, Piazza Borsa 3b - 31100 Treviso, oppure sede di Belluno, Piazza Santo Stefano 15-17 - 32100 Belluno, che ne rilasceranno apposita ricevuta.

A tal proposito si rileva che **non fa fede la data di spedizione, bensì la data di ricezione**. Pertanto il corretto e tempestivo recapito della documentazione spedita rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile, ossia **entro lunedì 28 dicembre 2020 (entro le ore 12.00 in caso di consegna a mano)** (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

NON È CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

IN PARTICOLARE:
Allegato C al D.M. n. 156/2011

Le informazioni dovranno riguardare:

- ampiezza e diffusione delle strutture operative;
- servizi resi e attività svolta nella circoscrizione;
- il numero degli iscritti al sindacato o all'associazione al 31/12/2019;
- la dichiarazione che l'associazione/organizzazione opera nella provincia di Treviso e/o Belluno da almeno 3 anni.

SETTORI: ORGANIZZAZIONI SINDACALI e ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.M. 156/2011, ai fini dell'individuazione dell'organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, cui spetta designare il componente in consiglio, il Presidente della Giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'art. 3 comma 1, identificati in: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi e attività svolta nella circoscrizione di competenza.

Ai fini quindi di poter correttamente valutare i previsti parametri, **le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei Consumatori** devono fornire indicazioni dettagliate e articolate in ordine a ciascun elemento.

consistenza numerica

Per le Organizzazioni sindacali si intende il dato relativo al numero degli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso Camerale di avvio della procedura di rinnovo del consiglio (art. 3 comma 4 D.M. 156/2011).

Per le Associazioni dei Consumatori si intende il dato relativo al numero degli associati iscritti all'associazione nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di avvio della procedura di rinnovo del consiglio camerale, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'art. 137, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia (art. 3 comma 5, D.M. 156/2011).

Per ampiezza e diffusione strutture operative

Si intendono i dati relativi alla sede provinciale, agli sportelli, ai recapiti per i quali è necessario indicare: indirizzo e numero di telefono, giorni definiti e orari di apertura, personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

Servizi resi e attività svolta

I servizi e le attività delle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori devono essere svolte nella provincia di riferimento nell'arco dell'ultimo triennio.

Dovranno essere fornite informazioni documentate in merito ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizioni (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet ecc)

Per le Organizzazioni sindacali si indicheranno i dati relativi alle seguenti attività:

Attività contrattuale comprendente a titolo esemplificativo: gestione vertenze singole o collettive, attività notarile e legale, attività di difesa diritti e occupazione, attività inerenti il mercato del lavoro

Attività previdenziale: comprendente a titolo esemplificativo: attività assistenziale e attività assicurativa

Attività fiscale: comprendente a titolo esemplificativo: servizi fiscali e bancari

Per le Associazioni dei Consumatori si indicheranno i dati relativi alle seguenti attività

Attività di informazione e formazione: vi rientrano a titolo esemplificativo:

organizzazione di convegni, corsi di formazione, seminari, momenti di incontro pubblici, incontri presso scuole ecc.; pubblicazione di articoli su stampa locale, attività editoriale, ecc.; svolgimento e diffusione di ricerche relative all'ambito provinciale di riferimento.

Attività di consulenza legale: attività rivolta alla risoluzione di casi specifici: vi rientrano a titolo esemplificativo: attività di supporto legale in preparazione e durante cause giudiziarie; assistenza per le conciliazioni e strumenti di risoluzione stragiudiziali; partecipazioni a arbitrati; assistenza e rappresentanza in giudizio

Attività di sportello: vi rientrano a titolo esemplificativo: l'attività di informazione, orientamento e prima assistenza per ciò che riguarda le norme che regolano il mondo del consumo, la legislazione nazionale ed europea, le procedure burocratiche ed amministrative rivolte al singolo cittadino ecc.

IN PARTICOLARE:
Allegato D al D.M. n. 156/2011

L'allegato D deve contenere l'elenco degli iscritti al 31 dicembre 2019 e deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà FIRMATA DIGITALMENTE dal legale rappresentante su supporto digitale contenente copia di tale elenco in formato PDF/A. Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale dei firmatari.

Gli elenchi su supporto digitale possono essere consegnati/trasmessi in una **unica busta chiusa sigillata** recante la dicitura **"Allegato D"**.
(>PROCEDURA CONSIGLIATA, totale 2 buste, una interna all'altra)

oppure,

in subordine, il supporto digitale è consegnato/trasmesso previa **crittografia dei file con tecnica asimmetrica** utilizzando una chiave pubblica resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia saranno fornite istruzioni dettagliate sui siti www.tb.camcom.gov.it alla voce "Rinnovo Consiglio camerale 2021-2026".

L'elenco salvato con estensione **".pdf"** deve essere redatto secondo l'esempio di seguito riportato

PROGRESSIVO	NOME	COGNOME	ALTRI ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ISCRITTO
1	MARIO	ROSSI	Luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all'individuazione
2	STEFANO	BIANCHI	Luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all'individuazione

PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO ALLEGATO D È OBBLIGATORIO UTILIZZARE I FORMATI SOTTO INDICATI PER OGNI SINGOLA COLONNA/CELLA (si consiglia di impostare il formato celle corretto prima di iniziare la compilazione):

1. Nella prima cella di ogni riga va posto il numero progressivo ciascun iscritto (1, 2, 3, ...).
Formato della prima colonna: numero.
2. Nella seconda cella di ogni riga va posto il nome dell'iscritto.
Formato della seconda colonna: testo.
3. Nella terza cella di ogni riga va posto il cognome dell'iscritto.
Formato della terza colonna: testo.
4. Nella quarta cella di ogni riga occorre indicare almeno uno dei seguenti dati: luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all'individuazione (ad esempio, il codice fiscale). I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell'organizzazione/associazione, in quanto acquisiti in occasione dell'iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l'iscritto.
Formato della quarta colonna: testo.

Quando l'elenco è stato compilato in ogni sua parte, si può procedere alla preparazione del file da presentare alla Camera di commercio in formato PDF/A.

Apparentamento

Allegato E al D.M. n. 156/2011

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori **ANCHE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA COONFEDERAZIONE NAZIONALE ma con rappresentanze provinciali differenti** tra i territori di Treviso e Belluno possono concorrere congiuntamente tra loro all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

A tal fine devono far pervenire alla Camera di Commercio **entro lunedì 28 dicembre 2020 (entro le ore 12.00 in caso di consegna a mano)** una dichiarazione contenente l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale:

- **redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell'Allegato E al D.M. n.156/11**
- **in formato cartaceo, con firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) **congiuntamente da tutti i legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.**
- **presentata contestualmente agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).**

Sulla **CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE** di tutti i sottoscrittori è necessario allegare idonea documentazione attestante la carica di legale rappresentante dell'organizzazione (**verbale di nomina con indicazione della scadenza**).

Sulla RAPPRESENTANZA EQUILIBRATA:

Come già avvenuto in occasione dell'accorpamento volontario, anche il nuovo Consiglio sarà effettiva espressione dei tessuti economici dei territori di Treviso e Belluno, lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base del nuovo consiglio.

Risulta, infatti, affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse, l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale, tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Scioglimento dell'apparentamento

- **Scioglimento volontario:** qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarino di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a).
- **Scioglimento ex lege:** qualora nei termini previsti non vengano formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengano formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. b, c).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c. 2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta Regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c. 3).

CASI DI IRRICEVIBILITÀ /ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO

- nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **non redatta secondo lo schema** di cui all'allegato A (DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparenamento **non presentino i dati disgiuntamente** come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (DM 156/2011 art. 4 c. 3)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 156/2011 siano affetti da **irregolarità non sanabili** (DM 156/2011 art. 5 c. 2).
- **mancato rispetto del termine** (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e cioè entro il **28 dicembre 2020**) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- **mancata presentazione**, unitamente alla dichiarazione precedente, **dell'elenco delle imprese associate**, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2).
- nel caso di apparenamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione **redatta secondo lo schema** di cui all'Allegato E (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione **entro il termine di 10 gg dalla richiesta** (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Provvedimenti di irricevibilità o esclusione

Il dottor Marco d'Eredità, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

Avverso è possibile esperire **esclusivamente ricorso gerarchico al Segretario Generale**.

(DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/ 2011 art. 5, c. 4).

Note conclusive:

La documentazione utile per la partecipazione alla procedura e la normativa inerente sarà pubblicata nell'apposita pagina del sito internet della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

Il link è <https://www.tb.camcom.gov.it/content/14794/La-Camera-/Consiglio20212026/>

Le informazioni riportate nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo e sono finalizzate ad agevolare la predisposizione della documentazione prevista dalla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale per le organizzazioni che vi intendono partecipare. Non esimono gli interessati dalla conoscenza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.